

ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Art. 5

Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

Art. 27

omissis

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO

Art. 6

Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che nei casi e modi determinati dalla legge.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non visi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

omissis

DIRITTO DI MANIFESTAZIONE LIBERA DEL PENSIERO E LIBERTÀ DI STAMPA

Art. 7

La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

omissis

LIBERTA' DI INSEGNAMENTO

Art. 8

L'insegnamento è libero.

Le condizioni di moralità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

omissis